

AVVISO ALLA CLIENTELA
Fondo di garanzia per i mutui per la Prima Casa
Protocollo d'intesa tra l'ABI e il MEF - Dipartimento del Tesoro

Gentile Cliente,

in attuazione dell'art. 4, comma 2 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 31 luglio 2014 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 226 del 29 settembre 2014), è stato sottoscritto in data 8 ottobre 2014 un "Protocollo d'intesa tra l'ABI e il MEF - Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze".

Banca CRS S.p.A., nel condividere le finalità ed i contenuti dell'iniziativa, ha aderito a tale protocollo per il Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'art. 1, comma 48, lettera c) della Legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Sono ammissibili alla garanzia del Fondo i mutui ipotecari:

- di ammontare non superiore a 250.000,00 Euro;
- destinati all'acquisto di immobili adibiti ad abitazione principale, anche con accollo da frazionamento, non rientranti nelle categorie catastali A1, A8 e A9 o con caratteristiche di lusso (indicate nel decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 2 agosto 1969), e a interventi di acquisto e ristrutturazione ed accrescimento dell'efficienza energetica. Il mutuatario, alla data di presentazione della domanda di mutuo, non deve essere proprietario di altri immobili ad uso abitativo, salvo quelli di cui il mutuatario abbia acquisito la proprietà per successione a causa di morte, anche in comunione con altro successore, e che siano in uso a titolo gratuito a genitori o fratelli.

Per l'accesso alla garanzia del Fondo non sono previsti limiti di reddito dei mutuatari.

Possono accedere alla garanzia del Fondo esclusivamente i soggetti che rientrano in una delle seguenti categorie:

- coppia coniugata ovvero convivente more uxorio il cui nucleo sia stato costituito da almeno due anni e in cui uno dei componenti non abbia superato i trentacinque anni (in tal caso il mutuo deve essere richiesto dai componenti la coppia congiuntamente);
- famiglia monogenitoriale con figli minori: persona singola non coniugata, né convivente con l'altro genitore di nessuno dei propri figli minori con sé conviventi; persona separata / divorziata ovvero vedova, convivente con almeno un proprio figlio minore;
- giovani che non hanno compiuto trentasei anni di età;
- conduttori di alloggi di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati;
- nuclei familiari numerosi:
 - con tre figli di età inferiore a 21 anni e con ISEE non superiore a 40.000 Euro annui: garanzia pari all'80% se il rapporto tra l'importo del mutuo e il prezzo di acquisto è superiore all'80%;
 - con quattro figli di età inferiore a 21 anni e con ISEE non superiore a 45.000 Euro annui: garanzia pari all'85% se il rapporto tra l'importo del mutuo e il prezzo di acquisto è superiore all'80%;
 - con cinque figli di età inferiore a 21 anni e con ISEE non superiore a 50.000 Euro annui: garanzia pari al 90% se il rapporto tra l'importo del mutuo e il prezzo di acquisto è superiore all'80%.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda ai siti internet del Gestore del Fondo ([Consap S.p.A.](#)) e del [Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del Tesoro](#)

Inoltre è possibile consultare sul sito internet della Consap S.p.A. i requisiti e le modalità di accesso al Fondo di Garanzia Mutui Prima Casa e reperire i moduli di domanda di accesso.

Il personale della Banca è a completa disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Cordiali saluti.

BANCA CRS S.P.A.

23/01/2025



Banca Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.